

XVI legislatura

A.S. 2323:

**"Conversione in legge del decreto-
legge 5 agosto 2010, n. 125,
recante misure urgenti per il
settore dei trasporti e
disposizioni in materia
finanziaria"**

Settembre 2010
n. 85



servizio del bilancio
del Senato

nota di lettura



Servizio del Bilancio

Direttore dott. Clemente Forte

tel. 3461

Segreteria

tel. 5790

Uffici

Documentazione degli effetti finanziari dei testi legislativi

dott.ssa Chiara Goretti

tel. 4487

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di entrata

dott. Luca Rizzuto

tel. 3768

Verifica della quantificazione degli oneri connessi a testi legislativi in materia di spesa

dott. Renato Loiero

tel. 2424

Il presente dossier è destinato alle esigenze di documentazione interna per l'attività degli organi parlamentari e dei parlamentari.

Si declina ogni responsabilità per l'eventuale utilizzazione o riproduzione per fini non consentiti dalla legge.

INDICE

<i>Articolo 1 (Disposizioni in materia di trasporto).....</i>	<i>1</i>
<i>Articolo 2 (Disposizioni in materia finanziaria).....</i>	<i>6</i>
<i>Articolo 3 (Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo).....</i>	<i>8</i>

Articolo 1
(Disposizioni in materia di trasporto)

Il comma 1 prevede che al solo scopo di consentire alle società marittima Tirrenia di navigazione S.p.A. e sue controllate di cui all'articolo 19-ter, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 di fare fronte ad indifferibili esigenze di cassa necessarie per garantire la loro gestione corrente, le predette società sono autorizzate a utilizzare, temporaneamente, le risorse di rispettiva spettanza già destinate all'ammodernamento e adeguamento della flotta, di cui all'articolo 19, comma 13-bis, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, nonché quelle indicate al comma 19 del predetto articolo 19-ter, fermo restando il relativo ripristino in modo tale da consentire gli interventi di ammodernamento e adeguamento nel rispetto degli obblighi convenzionali.

La RT ribadisce il contenuto della norma, aggiungendo che la disposizione non comporta oneri a carico della finanza pubblica, dato che le stesse risorse sono già nella disponibilità delle società e devono essere ripristinate per lo scopo originario.

Al riguardo, per i profili di copertura, occorre premettere che il dispositivo autorizza l'utilizzo di risorse finanziarie aventi natura economica di parte "capitale" in bilancio - e, come tali, già classificate nelle finalizzazioni di spesa riflesse nelle poste del bilancio a legislazione vigente in quanto già destinate a Tirrenia S.p.A. e alle sue controllate per potenziarne il servizio - al fine di fronteggiare i fabbisogni di normale esercizio delle stesse società; sia pure a titolo solo temporaneo e salvo il successivo ripristino delle relative dotazioni.

Ora, pur considerando la parte della norma in cui si prevede comunque la futura reintegrazione delle risorse distolte dalla originaria finalizzazione a titolo di investimenti, sia pure senza specificazione né dei termini, né delle relative modalità, va appurato se il dispositivo possa ritenersi compatibile con il principio stabilito dalla legge di contabilità, secondo cui, a nuovi o maggior oneri correnti, come quelli in esame, debba farsi fronte sempre non avvalendosi di risorse di parte capitale.

Il comma 2 stabilisce che all'articolo 2-bis, comma 2, del decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 26, recante norme in materia di garanzia dello Stato posta a

fronte di procedure di amministrazione straordinaria delle grandi imprese in crisi, l'ammontare massimo delle garanzie prestate dal Ministero dell'economia e delle finanze per le suddette procedure sia portato da max 700 miliardi di lire a max 500 milioni di euro.

Il comma 3 prevede che lo stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese, destinato a far fronte agli oneri derivanti dalle garanzie assunte dallo Stato, è incrementato di 140 milioni di euro per l'anno 2010. Al relativo onere si provvede mediante riduzione dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate nell'ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera 36 del 26 giugno 2009, per un importo di euro 140 milioni di euro per l'anno 2010. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT ribadisce che il comma 2 provvede all'incremento a 500 milioni di euro (dai circa 362 milioni di euro – corrispondenti a lire 700 miliardi – attualmente previsti) del *plafond* di garanzie assegnabili ai sensi dell'articolo 2-*bis* del decreto- legge 30 gennaio 1979, n. 26, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 aprile 1979, n. 95, come modificato dall'articolo 3 della legge 31 marzo 1982, n. 119.

Sulla base delle valutazioni del Ministero dello sviluppo economico circa l'utilizzo di tale strumento nella situazione di grave crisi dell'industria italiana, che ha determinato nel corso del 2009 e dei primi mesi del 2010 un sensibile incremento del numero di imprese ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria, è necessario aumentare - prosegue la RT - il *plafond* a 500 milioni di euro, in modo da assicurare un più efficace strumento di sostegno finanziario alle imprese interessate. Di tale *plafond* l'ammontare attualmente disponibile per la concessione della garanzia dello Stato sui crediti accordati alle società assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria è di circa 56 milioni di euro.

In merito al comma 3, **la RT** afferma che la disposizione prevede l'integrazione per euro 140 milioni, relativamente all'anno 2010, dello stanziamento iscritto nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, missione competitività e sviluppo delle imprese, programma incentivi alle imprese (capitolo 7407 del Ministero dell'economia e delle finanze), destinato a far fronte ai possibili maggiori oneri derivanti dalla possibilità di attivare garanzie concesse dallo Stato per un importo maggiore. Al relativo onere si provvede mediante riduzione per pari importo dell'autorizzazione di spesa di cui all'articolo 61 della legge 27 dicembre 2002, n. 289, relativa al Fondo per le aree sottoutilizzate (FAS) nell'ambito delle risorse assegnate dal CIPE con delibera n. 36 del 26 giugno 2009, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 302 del 30 dicembre 2009 anch'esse destinate al sostegno alle imprese in crisi.

Al riguardo, per i profili metodologici di copertura, riprendendo peraltro il contenuto di valutazioni di principio già formulate in passato¹, si ribadisce anzitutto la sussumibilità dei dispositivi volti, in generale, a riconoscere garanzie da parte dello Stato, nei casi di cui all'articolo 81, quarto comma, della Costituzione.

In proposito, venendo ai profili di quantificazione, si rileva che, posto che il dispositivo provvede, al comma 3, anche al contestuale adeguamento dell'apposito stanziamento di spesa previsto in bilancio a titolo di "Garanzie dello Stato", andrebbero chiaramente esplicitati i criteri adottati nella stima del "nuovo" onere².

Dal punto di vista metodologico contabile, si segnala infatti che il relativo onere andrebbe, a rigore, commisurato non all'intero ammontare della garanzie ipoteticamente assumibili - che formano oggetto del dispositivo in esame - né dell'ammontare di quelle che saranno effettivamente assunte, bensì solo ad una quota che sia calcolata, con metodi adeguati, sulla base del solo "rischio" concreto della loro effettiva escussione³.

Quanto ai profili di stretta copertura, invece, nel presupposto della coerenza della natura economica del nuovo onere con le risorse poste ivi indicate a copertura dal comma 3 - entrambe di parte capitale - andrebbero fornite assicurazioni circa l'effettiva esistenza delle disponibilità delle risorse ivi previste per il 2010, nonché chiarimenti circa la compensazione degli effetti finanziari attesi sui saldi di finanza pubblica rispetto a quelli da considerarsi già scontati nei "tendenziali" di spesa a l.v. in relazione alle risorse del FAS, in ottemperanza a quanto stabilito dall'articolo 17, comma 4, della legge di contabilità⁴.

Il comma 4 modifica l'articolo 15 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, recante norme in materia di pedaggiamento della rete autostradale ANAS e relativi canoni di concessione, laddove, al comma 1, si prevede che i criteri e le modalità per l'applicazione dei pedaggi vengano stabiliti entro il 30 aprile 2011.

Il comma 5 afferma che per garantire gli effetti derivanti dall'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, pari a 83 milioni di euro per l'anno 2010, si provvede mediante corrispondente riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili di cui all'articolo 21, comma 5,

¹ ED n. 2, pagine 85 e 86.

² In proposito, si segnala che all'atto della stessa sostituzione dell'articolo 2-*bis*, comma 2, della richiamata legge n. 26/1979, operata attraverso l'articolo 3 della legge n. 119/1982, quest'ultima provvedeva ad individuare una idonea copertura all'articolo 4.

³ V. la sentenza n. 37 del 1961 della Corte costituzionale.

⁴ Ciò alla luce della nota specificità dell'impatto cassa-competenza economica/competenza giuridica delle risorse iscritte nel fondo per le aree sottoutilizzate.

lettera b), della legge 31 dicembre 2009, n. 196, delle missioni di spesa di ciascun ministero, per gli importi indicati nell'allegato 1 al presente decreto-legge; dalle predette riduzioni sono escluse le spese indicate nell'articolo 2, comma 1, del suddetto decreto-legge n. 78. Il Ministro dell'economia e delle finanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT afferma che il dispositivo prevede l'anticipo al 30 aprile 2011 dell'effettiva applicazione del pedaggio sulle autostrade e sui raccordi autostradali in gestione diretta di ANAS S.p.A.. Le maggiori entrate per ANAS S.p.A. derivanti da tale anticipazione compenserebbero in ogni caso per l'anno 2011 le minori entrate derivanti dalle ordinanze di sospensione dei tribunali amministrativi già emesse e dalle eventuali successive decisioni di merito in senso contrario all'applicazione dell'articolo 15, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Per quanto riguarda l'anno 2010, a garanzia del conseguimento degli effetti previsti dall'applicazione dell'articolo 15, comma 2, del citato decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122, viene prevista una riduzione lineare delle dotazioni finanziarie di parte corrente, nell'ambito delle spese rimodulabili delle missioni di ciascun ministero, per l'importo complessivo di 83 milioni di euro per l'anno 2010, secondo l'articolazione indicata nell'allegato 1 al decreto-legge in esame, così compensando subito gli effetti negativi derivanti dalle predette ordinanze sospensive.

Tali effetti negativi sono pari a 83 milioni di euro, come riportato nella relazione tecnica del medesimo decreto-legge n. 78 del 2010 e nel connesso prospetto riepilogativo di oneri e coperture. Tenuto conto sia della natura corrente delle spese assoggettate alle riduzioni lineari, sia che dette riduzioni sono disposte in corso d'esercizio, si ritiene che le stesse generino effetti sostanzialmente equivalenti sui saldi di finanza pubblica.

In analogia alla procedura adottata in occasione del più volte citato decreto-legge n. 78 del 2010, ai fini della realizzazione della suddetta riduzione, conclude la RT, si é proceduto alla individuazione delle spese rimodulabili (predeterminate per legge e relative al fabbisogno), che, per la norma in esame si riferiscono alle risorse di ciascun ministero iscritte nelle previsioni iniziali dell'anno 2010, come individuate ai sensi dell'articolo 21, comma 7, della legge 31 dicembre 2009, n. 196, al netto delle dotazioni di spesa di ciascuna missione connesse a:

- risorse del fondo ordinario delle università;
- risorse destinate alla ricerca;
- risorse destinate al finanziamento del 5 per mille delle imposte sui redditi delle persone fisiche;
- risorse destinate all'informatica.

Infine, atteso che l'individuazione del complessivo ammontare delle riduzioni viene disposta con riferimento alla gestione del corrente esercizio, le riduzioni medesime tengono altresì conto delle effettive disponibilità di bilancio, esistenti attualmente nell'ambito delle missioni di ciascun ministero interessato alle riduzioni.

Al riguardo per i profili di copertura relativi al differimento del termine in tema di fissazione dei pedaggi autostradali, va anzitutto premesso che la RT all'articolo 15 del decreto legge n. 78/2010 ivi richiamato sconta effetti finanziari a "regime", in conto maggiori entrate, a decorrere dal 2010⁵. Tali effetti sono pertanto da considerarsi già scontati nei tendenziali a legislazione vigente.

Ora, pur considerando che il comma 5 provvede alla copertura degli effetti in conto minori entrate connessi al comma 4 - in misura, peraltro, pari all'intero ammontare di quelli quantificati a suo tempo dal dl 78 (per 83 milioni di euro) per il 2010 -, andrebbero fornite assicurazioni circa l'eventualità di una ricaduta d'onere del differimento del termine anche sull'esercizio 2011; ciò atteso che i saldi tendenziali già scontano, per tale anno, 200 milioni di euro in conto "maggiori entrate" sempre per effetto dell'articolo 15 del decreto legge n. 78/2010.

Inoltre, venendo ai profili relativi alla formulazione del dispositivo di copertura (comma 5), a parte l'adeguatezza delle disponibilità per la riduzione di cui trattasi, occorre segnalare - riprendendo, in parte, valutazioni metodologiche di analogo tenore già espresse in passato, anche di recente⁶ - che l'adozione di misure di riduzione "lineari" degli stanziamenti, sia pure riconducibile alle sole previsioni di spesa di natura economica corrente intestate agli oneri "rimodulabili" così come questi sono definiti dalla legge di contabilità (cfr. articolo 21, comma 5, lett. b), non appare rispondente con l'esigenza di assicurare piena trasparenza all'esame della copertura, non offrendosi all'esame parlamentare un quadro completo degli effetti attesi dal dispositivo, sia sul piano normativo che su quello "gestionale", in riferimento all'aggregato "programma".

Oltretutto, il suddetto metodo non appare in linea con quanto previsto dall'articolo 17, comma 1, lettera b), della legge di contabilità, il quale impone, come modalità di copertura di nuovi oneri "interna" al bilancio, la esplicita riduzione delle precedenti autorizzazioni legislative di spesa sottese agli altri stanziamenti, dovendosi intendere, pertanto, che è da tali riduzioni che discendono ordinariamente i tagli sugli stanziamenti in

⁵ A.S. 2228 recante ddl di conversione in legge, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, recante "*Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica*", pagina 192 e seguenti.

⁶ Nota di lettura n. 81, pagina 4 e seguenti.

bilancio, e non viceversa, e ponendosi, perciò, implicitamente un preciso onere nella illustrazione del quadro dettagliato dei fattori "legislativi" incisi dalla riduzione della spesa, che rappresenta l'aspetto precipuo dello scrutinio parlamentare.

In tal senso, dal punto di vista metodologico, è senz'altro opportuno segnalare che l'allegato 1 al provvedimento reca l'analitica indicazione, distribuite per i dicasteri, delle sole *Missioni* interessate dalle riduzioni di cui trattasi, senza l'indicazione dei programmi effettivamente incisi, non ottemperando, peraltro, a quanto invece stabilito dall'articolo 17, comma 14, della legge di contabilità.

In tal senso, appare evidente che il metodo di rappresentazione della riduzione, così come predisposta, rende difficoltosa, quando non impossibile, la puntuale ricostruzione sia della corrispondenza tra le riduzioni di cui trattasi e lo scrutinio *ex ante* delle autorizzazioni legislative incise dalle medesime, sia, conseguentemente, anche la ricognizione delle ricadute sul piano gestionale ed amministrativo che le medesime hanno sull'esercizio 2010, in base allo stato di avanzamento dei programmi e agli obiettivi preventivati per l'esercizio da ciascuna amministrazione in relazione ai singoli programmi di spesa.

Si rammenta, in tal senso, che l'articolo 21, comma 11, lettera *a*), pone un diretto collegamento tra l'ammontare degli stanziamenti iscritti nel bilancio annuale di previsione ed il piano degli obiettivi riferiti a ciascun programma di spesa per l'esercizio, per cui l'adozione di interventi di riduzione delle dotazioni finanziarie in corso d'anno finisce per alterare il ciclo di costruzione e rendicontazione delle *performances* delle strutture amministrative, di cui anche il bilancio finanziario rappresenta un complemento indispensabile.

In aggiunta, sarebbe anche utile la suddetta lettura del dispositivo per capitoli, al fine di render trasparente la ricaduta gestionale della riduzione operata e consentire anche la disamina della qualità del fattore legislativo sotteso agli stanziamenti di spesa diminuiti, in riferimento a modifiche relative ai soli stanziamenti classificati come rimodulabili.

Articolo 2

(Disposizioni in materia finanziaria)

Il comma 1 stabilisce che al comma 1 dell'articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, recante norme in materia di finanziamento dell'economia

attraverso la sottoscrizione pubblica di obbligazioni bancarie speciali da parte del MEF: a) questa potrà avvenire fino al 31 dicembre 2010; b) è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Con decreti del Ministro dell’economia e delle finanze si procede all’eventuale proroga del predetto termine in conformità alla normativa comunitaria in materia”.

La RT riferisce che a seguito della pubblicazione dei risultati degli *stress test* sulle banche, gli Stati membri dell’Unione europea e la Commissione europea, al fine di preservare la fiducia dei mercati, hanno condiviso l’esigenza di predisporre ovvero mantenere meccanismi nazionali idonei a consentire un eventuale intervento pubblico a sostegno degli intermediari interessati dall’esercizio di *stress*.

In linea e in conformità con l’orientamento comunitario, pur non sussistendo alcun elemento che induca a ritenere che i gruppi bancari italiani abbiano esigenza di ricorrere a tali strumenti, si ritiene comunque opportuno riaprire i termini per l’utilizzo di tale intervento in modo da consentire, in caso di necessità, al Ministero dell’economia e delle finanze di sottoscrivere strumenti finanziari ai sensi dell’articolo 12 del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2.

Le condizioni, anche economiche, per l’eventuale sottoscrizione degli strumenti finanziari resterebbero invariate rispetto a quelle già approvate dalla Commissione europea.

Al riguardo, per i profili di copertura, trattandosi del differimento, a tutto il 2010, di una autorizzazione già prevista a l.v. per la sottoscrizione da parte del MEF di strumenti finanziari emessi da banche italiane, il cui riflesso in termini di finanza pubblica si determinerà solo allorché questi vengano effettivamente acquistati, non vi è nulla da osservare.

Il comma 2 prevede, in riferimento alla Regione Puglia, che avendo quest’ultima, ai sensi dell’articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, presentato entro il 30 aprile 2010 richiesta di sottoscrivere un Accordo, di cui all’articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, corredato del relativo Piano di rientro, dal momento che essa non ha effettivamente sottoscritto tale Accordo entro i successivi novanta giorni, è concessa, al fine di contrastare l’aggravamento della situazione economico finanziaria del settore sanitario pugliese, la possibilità di integrare, entro il 30 settembre 2010, la documentazione già trasmessa, al fine di procedere alla stipula del predetto Accordo entro il 15 ottobre 2010. Per la Regione Puglia la disposizione contenuta nell’ultimo periodo dell’articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191 è sospesa fino alla data del 15 ottobre 2010. In caso di mancata sottoscrizione dell’Accordo entro il 15 ottobre 2010 la quota di maggior finanziamento si intende definitivamente sottratta alla competenza della regione.

La RT precisa che la regione Puglia ha presentato, entro il 30 aprile 2010, la richiesta di sottoscrivere un accordo ai sensi dell'articolo 1, comma 180, della legge 30 dicembre 2004, n. 311, avendo i requisiti prescritti dall'articolo 2, comma 97, della legge 23 dicembre 2009, n. 191.

Lo schema di accordo ed il Piano di rientro presentato dalla regione Puglia sono stati ritenuti dal Governo non adeguati e idonei a costituire un piano di rientro per la riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del Servizio sanitario regionale e, conseguentemente, non si é potuto procedere alla stipula del medesimo accordo entro la data del 29 luglio 2010, fissata dalla predetta disposizione normativa.

Con la presente disposizione si consente alla regione Puglia di integrare la documentazione trasmessa per consentire la riapertura dell'istruttoria tecnica sul Piano di rientro e la successiva sottoscrizione dell'accordo ai sensi del citato articolo 1, comma 180, della citata legge n. 311 del 2004, al fine di mettere la regione in condizione di poter accedere alla quota, già programmata a legislazione vigente, del maggior finanziamento nel settore sanitario per gli anni 2006 e 2008.

La norma, conclude la RT, non comporta nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica.

Al riguardo, rammentato in premessa che la riapertura dei termini scaduti il 29 luglio u.s. per la sottoscrizione del Piano di rientro consente alla regione di non vedersi precluso l'accesso a circa 500 milioni di euro con conseguente aggravamento del proprio disavanzo sanitario, atteso il contenuto ordinamentale del dispositivo, non vi sono osservazioni.

Articolo 3

(Partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo)

Il comma 1 autorizza la partecipazione italiana all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgerà dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012, e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Regno dei Paesi Bassi), che si svolgerà dall'aprile all'ottobre 2012. Per l'espletamento dei compiti organizzativi é istituito, presso il Ministero degli affari esteri, il Commissariato generale del Governo italiano per la partecipazione all'Esposizione internazionale di Yeosu 2012 e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo 2012. Con decreto del Ministro degli affari esteri, di concerto con i Ministri dello sviluppo economico, delle politiche agricole, alimentari e forestali, per la pubblica amministrazione e l'innovazione e per il turismo é nominato il Commissario

generale di Governo per entrambe le Esposizioni di cui al comma 1 e sono stabilite la durata, l'articolazione e le modalità di funzionamento della struttura.

Il comma 2 prevede che per l'attuazione dell'articolo é autorizzata la spesa di euro 1.500.000,00 per il 2010, di euro 2.500.000,00 per il 2011 e di euro 9.800.000,00 per il 2012. Al relativo onere si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento del Fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2010-2012, nell'ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripartire» dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, allo scopo parzialmente utilizzando l'accantonamento relativo al Ministero degli affari esteri. Il Ministro dell'economia e delle finanze é autorizzato ad apportare con propri decreti le occorrenti variazioni di bilancio.

La RT riferisce che il dispositivo autorizza la partecipazione dell'Italia all'Esposizione internazionale di Yeosu (Repubblica di Corea), che si svolgerà dal 12 maggio 2012 al 12 agosto 2012 e all'Esposizione internazionale orticola di Venlo (Paesi Bassi) che si svolgerà dal mese di aprile al mese di ottobre 2012.

La partecipazione italiana ha lo scopo di mantenere e migliorare le relazioni intrattenute con la Corea del Sud – che attualmente ricopre la Presidenza del G20 ed ospiterà in novembre un Vertice dei capi di Stato e di Governo – e con i Paesi Bassi.

La citata partecipazione consentirà anche di approfittare di due importanti vetrine sul mondo intero per richiamare l'attenzione sul nostro Paese, in vista dell'Esposizione universale di Milano 2015, creando occasioni per le nostre imprese e ravvivando i flussi turistici verso l'Italia.

Per tali esposizioni viene prevista l'istituzione, presso il Ministero degli affari esteri, di un Commissariato generale che provvederà operativamente alle correlate necessità.

Gli oneri complessivi derivanti dalla partecipazione alle due manifestazioni troveranno copertura nella tabella A dello stato di previsione del Ministero degli affari esteri, per il triennio 2010-2012 ed ammontano a 13,8 milioni di euro. Detti oneri sono stati quantificati e ripartiti sulla base dei costi sostenuti dal citato dicastero in analoghe iniziative e dalle pubblicazioni messe a disposizione dagli organizzatori delle due manifestazioni, come di seguito (in milioni di Euro):

2010	2011	2012
1,5	2,5	9,8

Con riferimento alle singoli voci di costo, queste risultano così quantificate (*in migliaia di euro*):

VOCI COMUNI (Yeosu, Venlo)	2010	2011	2012	TOTALE
Spese di funzionamento	50	65	485	600
Pubblicità e stampa	20	60	270	350
Spese di rappresentanza	2	34	244	280
Eventi	0	100	900	1000
Revisori dei conti	0	65,5	80	195,500
Eventi imprevisi	54,364	59,892	109,692	223,948
Personale	643,636	1.665,608	2.061,308	4.370,552
TOTALE PER ANNO	820	2050	4150	7020

Con riferimento alle voci di progettazione ed allestimento, per singola manifestazione (*in migliaia di euro*):

YEOSU	2010	2011	2012	TOTALE
Progettazione	300	0	350	650
Allestimento	200	400	3.700	4.300
TOTALE PER ANNO	500	400	4.050	4.950

VENLO	2010	2011	2012	TOTALE
Progettazione	100	50	100	250
Allestimento	80	0	1.500	1.580
TOTALE PER ANNO	180	50	1.600	1.830

Con riferimento alle voci di personale, di cui alla suindicata tabella, si riportano i seguenti elementi (*valori assoluti*):

VOCI COMUNI (Yeosu, Venlo)	2010	2011	2012	TOTALE
Commissariato generale Commissario 2 Segretari generali e 1 Direttore Amministrativo *	136.424	409.272	409.272	954.968
Qualifiche funzionali**	75.160	225.480	225.480	526.120
Personale a tempo determinato***	220.952	725.356	925.356	1.871.664
Consulenze	160.000	165.000	205.000	530.000
Viaggi e missioni****	51.100	160.100	276.600	487.800

Al riguardo, per i profili di copertura e quantificazione, posto che il dispositivo si configura quale limite "massimo" di spesa, richiamandosi a quanto stabilito in merito dall'articolo 17, comma 3, quarto e quinto periodo, della legge di contabilità, si imporrebbe anche la specificazione dei parametri e delle determinanti impiegati nella quantificazione delle singole tipologie di spesa previste, in ragione annua, sia per l'attivazione del Commissariato ai due eventi, sia in merito alla evidenziazione dei fattori di spesa contemplati nella quantificazione degli oneri previsti per gli allestimenti e la progettazione della partecipazione italiana.

Pur considerandosi, in tal senso, quanto riferito dalla RT in merito alla avvenuta quantificazione degli oneri ivi previsti in base ai costi sostenuti dal dicastero "in analoghe iniziative e dalle pubblicazioni messe a

disposizione dagli organizzatori delle due manifestazioni", occorre non di meno rilevare che i richiamati elementi di chiarificazione si rendono indispensabili sia per la verifica parlamentare della congruità della spesa, sia allo scopo di comprovarne anche la corretta distribuzione sul piano cronologico, trattandosi di eventi che si terranno, entrambi, solo nel 2012 e che le necessarie attività preparatorie dovranno attivarsi sin dal 2010. Il che costituisce, invero, un profilo strettamente connesso alla copertura finanziaria del dispositivo, ivi prevedendosi infatti una riduzione della tabella A per gli anni 2010/2012 in misura pari agli oneri previsti per ciascun anno.

Quanto, infine, alle risorse indicate dal comma 2 a copertura del dispositivo, andrebbero altresì fornite anche delucidazioni in merito alle ragioni della perfetta uniformità degli effetti di spesa attesi in termini di competenza finanziaria anche sugli altri saldi di finanza pubblica, come indicati nel prospetto riepilogativo.

Effetti finanziari complessivi del provvedimento

Disposizioni in materia di trasporto, in materia finanziaria e altre disposizioni urgenti												
(valori espressi in milioni di euro)				S. N.F.			FABBISOGNO			IND. NETTO		
art.	co	disposizioni	e/s	2010	2011	2012	2010	2011	2012	2010	2011	2012
1	2	Oneri garanzie di Stato	s k	140	0	0	140	0	0	140	0	0
	3	FAS	s k	-140	0	0	-140	0	0	-140	0	0
1	5	Pedaggio rete autostradale ANAS	e				-83	0	0	-83	0	0
	5	riduzioni conto capitale	e extr	-83	0	0	0	0	0	0	0	0
	5	Taglio lineare p/c	s c	-83	0	0	-83	0	0	-83	0	0
3	1	Commissario Esposizioni Int.	s c	1,5	2,5	9,8	1,5	2,5	9,8	1,5	2,5	9,8
3	2	Tab. A MEF-MAE	s c	-1,5	-2,5	-9,8	-1,5	-2,5	-9,8	-1,5	-2,5	-9,8
		TOTALE ENTRATE	e	-83	0	0	-83	0	0	-83	0	0
		TOTALE SPESE	s	-83	0	0	-83	0	0	-83	0	0
		SALDO FINALE		0	0	0	0	0	0	0	0	0

Il testo del presente dossier è disponibile in formato elettronico sulla url
<http://www.senato.it/documentazione/bilancio>